

Provincia di Cuneo  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale  
**Determinazione dirigenziale n. 1590 del 22.10.2018**

*OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 40/1998 e s.m.i..*

*Progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Biglini 9", nel Comune di Alba (lotti A, B e C).*

*Proponente: STROPPIANA S.p.a., C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 – ALBA.*

*Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.*

*(omissis)*

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Tutto quanto sopra esposto e considerato

#### **DETERMINA**

*(omissis)*

**DI ESPRIMERE giudizio positivo di compatibilità ambientale** in merito al progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Biglini 9", nel Comune di Alba (lotti A, B e C), presentato da parte del Sig. Maurizio BEGANI, in qualità di legale rappresentante della Stroppiana S.p.a., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, in quanto l'intervento estrattivo in progetto, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi e garantirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

**PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da **1** a **32** e nelle *Considerazioni Generali* delle premesse, che si richiamano integralmente.

**DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 2 è subordinato, oltre che alle prescrizioni tutte richiamate al punto 3, contenute nell' **ALLEGATO 1**, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli **ALLEGATI 2-3-4-5** in premessa indicati.

**DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA.

**DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nel Parere tecnico conclusivo ex L.R. 23/2016 (**ALLEGATO 1**).

**DI PRENDERE ATTO** della Determinazione dirigenziale n. 1784 del 27.07.2018 con parere motivato in senso favorevole relativo al procedimento di VAS della variante urbanistica al PRGC in oggetto e la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31.07.2018 di parere favorevole all'approvazione della Variante stessa, ai sensi della L.R. 23/2016 e DPGR n. 11/R-2017, della **Città di Alba**, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 3**);

**DI RINVIARE**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 e s.m.i., al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016 di competenza della Provincia di Cuneo, l'approvazione della variante urbanistica al vigente PRG della Città di Alba;

**DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, la Città di Alba dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;

(omissis)

**DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione, i cui originali sono conservati agli atti:

(omissis)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ALLEGATO 1

(omissis)

ALLEGATO 2

(omissis)

ALLEGATO 3

(omissis)

ALLEGATO 4

(omissis)

ALLEGATO 5

(omissis)